

## I MINISTERI AFFIDATI AI LAICI: IL NUOVO MINISTERO DEL CATECHISTA

DON PAOLO CARRARA

Il cammino ecclesiale è stato recentemente arricchito – e potenzialmente provocato – dalla pubblicazione da parte di papa Francesco di due lettere apostoliche nella forma di *motu proprio*: *Spiritus Domini*<sup>1</sup> e *Antiquum ministerium*<sup>2</sup>, rispettivamente del 10 gennaio e del 10 maggio 2021. I due documenti, oltre che per la comune derivazione e per la prossimità cronologica, meritano una lettura sincronica alla luce della loro convergenza tematica attorno alla questione della ministerialità nella Chiesa. Il primo testo, infatti, inerisce al tema dell'ammissione delle persone di sesso femminile al ministero istituito del lettorato e dell'accollato, mentre il secondo è volto all'istituzione del ministero del catechista. Entrambi riconoscono anche la medesima ispirazione: si rifanno a *Ministeria quaedam*<sup>3</sup>, lettera apostolica con cui Paolo VI, dentro il solco del rinnovamento ecclesiologico promosso dal concilio Vaticano II, aveva propiziato un ripensamento complessivo dei cosiddetti ordini minori. I due documenti ne costituiscono una naturale prosecuzione e, al contempo, offrono un obiettivo incremento teso a operare sul corpo ecclesiale attraverso nuovi processi di istituzionalizzazione.

Il contributo che qui si presenta<sup>4</sup>, alla luce di tale prospettiva, si snoda attraverso questi passaggi: una sintetica presentazione di *Ministeria quaedam* e della logica ministeriale ad essa sottesa, in interazione con la successiva produzione magisteriale (1); uno sguardo agli impulsi derivanti dalle due lettere apostoliche di papa Francesco del 2021 e un approfondimento sul ministero del catechista (2); un momento di raccolta di alcune consegne che la logica ministeriale affida alla Chiesa al fine di un suo adeguato sviluppo (3).

### 1. L'antefatto: *Ministeria quaedam* (1972)

Senza addentrarsi in eccessive distinzioni di carattere storico, la lettera firmata da Paolo VI evoca come sin dagli inizi la Chiesa abbia riconosciuto al suo interno una pluralità di ministeri, di carattere liturgico e caritativo, volti a rendere culto a Dio e a servire l'insieme del popolo di Dio. È da alcuni di questi uffici che hanno preso forma gli ordini minori (ostiariato, lettorato, esorcistato e accollato). Essi sono stati così definiti per il loro essere finalizzati agli ordini maggiori (suddiaconato, diaconato, presbiterato), soprattutto alla luce della prassi generalizzata di conferirli pressoché esclusivamente a coloro che si preparavano al sacerdozio.

Tuttavia, poiché gli ordini minori non sono rimasti sempre gli stessi e numerosi uffici ad essi connessi, come accade anche oggi, sono stati esercitati anche da laici, sembra opportuno rivedere tale prassi ed adattarla alle odierne esigenze, in modo che gli elementi che son caduti in disuso in quei ministeri, siano eliminati; quelli che si rivelano utili, siano mantenuti; quelli che sono

---

<sup>1</sup> Cfr. FRANCESCO, Lettera apostolica *Spiritus Domini* (10 gennaio 2021), «Il Regno. Documenti» 66/3 (2021) 65-66. Alla pubblicazione della Lettera è associato anche il testo della lettera di papa Francesco al card. Ladaria, prefetto della Congregazione (oggi Dicastero) per la Dottrina della fede: *ivi*, 66-68.

<sup>2</sup> Cfr. FRANCESCO, Lettera apostolica *Antiquum ministerium* (10 maggio 2021), «Il Regno. Documenti» 66/11 (2021) 321-325.

<sup>3</sup> Cf. PAOLO VI, Lettera apostolica *Ministeria quaedam* (15 agosto 1972), *Enchiridion Vaticanum* IV, 1749-1770.

<sup>4</sup> Viene ripreso ed ampliato un articolo già pubblicato: P. CARRARA, *Provocazioni ministeriali. Né spartizione né supplenza*, «Teologia» 46/2 (2021) 147-156.

necessari, vengano definiti; e, nello stesso tempo, sia stabilito quel che si deve esigere dai candidati all'ordine sacro<sup>5</sup>.

Con sapiente equilibrio, il documento esibisce chiari rimandi alla tradizione consolidata, senza tuttavia assolutizzarla. Esso, infatti, si riferisce al dato storico della non fissità della tradizione stessa («non sono rimasti sempre gli stessi»), prende poi in considerazione quanto effettivamente accaduto nella pratica pastorale («numerosi uffici [...] sono stati esercitati anche da laici»), infine interagisce con alcune istanze più recenti («adattarla alle odierne esigenze»). Quest'ultima indicazione sotto il profilo terminologico è piuttosto generica e si potrebbe pensare che essa inclini ad alcune “mode culturali”. In realtà l'espressione «odierne esigenze» si riferisce ad istanze teologiche maturate nel solco del cammino ecclesiale<sup>6</sup>, infatti subito di seguito compare un rimando preciso alla riforma liturgica operata dal Vaticano II. Si leggono in particolare le citazioni di due testi della *Sacrosanctum Concilium*:

- il n. 14 relativamente all'indicazione della «piena e attiva partecipazione di tutto il popolo di Dio» all'azione celebrativa;
- il n. 62 contenente l'affermazione secondo cui «nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, o ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio, si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza».

Il rimando è decisivo per intendere adeguatamente la logica di *Ministeria quaedam*: la riforma degli ordini minori, infatti, non è il frutto di un pensiero meramente organizzativo, ma risulta espressiva di una precisa ecclesiologia, quella a cui il Concilio ha cercato di dare corpo e di cui proprio la celebrazione eucaristica è fonte e culmine. Questa prevede che il soggetto proprio della celebrazione stessa sia l'assemblea (l'insieme del popolo di Dio), presieduta dal vescovo (ministro ordinato), attorniato da alcuni ministri a cui spettano funzioni specifiche. Tale immagine liturgica, che ha la propria icona nella processione introitale e nella collocazione dei diversi soggetti attorno all'altare, diventa simbolicamente rappresentativa del corpo ecclesiale e, proprio per questa ragione, viene assunta a referente del ripensamento dei diversi ministeri.

Nello specifico, la *Ministeria quaedam* percorre questa traiettoria per riformare i ministeri della parola e dell'altare, che nella Chiesa latina erano detti lettorato, accolitato e suddiaconato. Essi vengono mantenuti e adattati mediante la configurazione di due uffici: «quello cioè del *lettore* e quello dell'*accolito*, che comprendano anche le funzioni del suddiacono». Di per sé il documento non si arresta qui: esso attribuisce alle conferenze episcopali la possibilità di chiedere alla sede apostolica di istituire anche altri ministeri («ad esempio, gli uffici di *ostiario*, di *esorcista* e di *catechista*, come pure altri uffici, da affidare a coloro che sono addetti alle opere di carità, qualora tale ministero non sia stato conferito ai diaconi»). Quanto ai due ministeri istituiti del lettorato e dell'accolitato, il dettato del testo introduce le specifiche del cambio del nome (da ordini minori a ministeri) e la conseguente indicazione che il loro conferimento debba avvenire non mediante ordinazione, ma con l'istituzione da parte dell'Ordinario. Inoltre, il documento precisa che i due ministeri sono conferiti a dei laici<sup>7</sup>. Tali note sono mosse dall'obiettivo di operare un'adeguata distinzione, anche in termini di nomenclatura, tra chierici e laici, non per irrigidire la subordinazione dei secondi rispetto ai primi, quanto affinché emerga quel vicendevole rapporto che prevede uno scambio reciproco tra doni diversi, il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale (cfr. *Lumen gentium* 10).

---

<sup>5</sup> *Ivi*, 1751.

<sup>6</sup> Non esiste adeguata riforma della Chiesa che non abbia una permanente radice spirituale: «Siccome ogni rinnovamento della chiesa consiste essenzialmente nell'accresciuta fedeltà alla sua vocazione, esso è indubbiamente la ragione del movimento verso l'unità. La chiesa pellegrinante sulla terra è chiamata da Cristo a questa continua riforma della quale essa, in quanto istituzione umana e terrena, ha continuo bisogno» (*Unitatis Redintegratio* 6).

<sup>7</sup> Si precisa che può essere chiamato chierico soltanto chi è già stato ordinato diacono (non quindi il lettore e l'accolito).

Quanto alla determinazione più precisa dei singoli ministeri, il testo assume un'andatura a struttura speculare. Al *lettore* (cfr. V) è attribuito l'ufficio di leggere la parola di Dio nell'assemblea liturgica, ma anche – se necessario – di «curare la preparazione degli altri fedeli, quali, per incarico temporaneo, devono leggere la sacra scrittura nelle azioni liturgiche». A tale ufficio viene associata la condizione di una meditazione quotidiana («ogni giorno») della Scrittura. Analogamente, l'*accolito* (cfr. VI) è istituito per aiutare il diacono e fare da ministro al sacerdote, in particolare nella cura del servizio all'altare e in relazione a quanto connesso con la celebrazione (distribuzione della comunione, esposizione per l'adorazione e reposizione). Si aggiunge la facoltà, se pastoralmente necessario, che l'accolito curi «l'istruzione degli altri fedeli, i quali, per incarico temporaneo, aiutano il diacono e il sacerdote nelle azioni liturgiche». La fruttuosità dell'esercizio di questa funzione è sostenuta da una partecipazione ardente e sempre più profonda all'Eucarestia («ogni giorno»). In entrambi i casi, la stabilità derivante dall'istituzionalizzazione e la sottolineatura dell'"in ogni giorno" sono volte a plasmare un servizio ecclesiale che si pone in ottica spirituale<sup>8</sup>. In questa direzione, si comprende la scelta – dal chiaro valore pedagogico – di inserire il conferimento di questi stessi ministeri anche per i candidati al diaconato e al presbiterato «affinché meglio si dispongano ai futuri servizi della parola e dell'altare» (XI).

La lettera apostolica si conclude con la precisazione – restrittiva – secondo cui, nel rispetto della veneranda (*venerabilis*) tradizione della Chiesa, l'istituzione dei due ministeri è riservata agli uomini (cfr. VII). Inoltre, esclude il diritto al sostentamento o alla remunerazione (cfr. XII).

### 1.1. Il "noi ecclesiale" e i suoi ministeri

Dalla sintetica presentazione proposta<sup>9</sup>, appare come il testo della *Ministeria quaedam* benefici di una riflessione sulla ministerialità nella Chiesa che, seppur non ancora del tutto definita, grazie alla prospettiva conciliare appariva già abbozzata nei suoi tratti essenziali. Emerge anzitutto la logica secondo cui il ministero cristiano non nasce da sé stesso, ma per l'azione dello Spirito, e non esiste per sé stesso, ma dentro il corpo ecclesiale e a servizio della sua edificazione. In particolare, viene introdotta quella distinzione che la teologia avrebbe poi riassunto nella triade dei ministeri *ordinati* – *istituiti* – *riconosciuti* (di fatto)<sup>10</sup>: è l'articolazione tra queste diverse figure del ministero, aventi ciascuna la propria specificità, a sostenere il darsi della Chiesa e il suo compito evangelizzatore. Sulla scia dell'insegnamento conciliare, si dà una sinergia tra il ministero ordinato e i ministeri esercitati nella Chiesa dai laici<sup>11</sup>. In particolare, il ministero ordinato (secondo la triade vescovo, presbiteri, diaconi) emerge come costitutivo per l'identità stessa della Chiesa: i ministri ordinati, infatti, custodiscono l'apostolicità della fede e servono l'unità del corpo ecclesiale. Gli altri ministeri<sup>12</sup>, invece, danno visibilità a quella responsabilità comune, radicata nel battesimo e più complessivamente nei sacramenti dell'iniziazione cristiana, che appartiene ad ogni battezzato. La collaborazione di *alcuni*, dunque, è immaginata come indicativa ed espressiva della corresponsabilità

---

<sup>8</sup> Tale prospettiva è confermata dalla precisazione secondo cui l'aspirante, oltre a presentare una domanda libera e a possedere qualità adeguate come un'età conveniente, deve mostrare «la ferma volontà di servire fedelmente Dio e il popolo cristiano» (VIII). Ulteriori precisazioni, in merito, verrebbero anche da un'analisi dei Rituali per il conferimento dei due ministeri.

<sup>9</sup> Per approfondimenti, si consideri: A. BUGNINI, *La riforma liturgica (1948-1975)*, Centro Liturgico Vincenziano – Edizioni liturgiche, Roma 1997, 703-736.

<sup>10</sup> Cfr. H. LEGRAND, *La realizzazione della Chiesa in un luogo*, in B. LAURET – F. REFOULÉ (ed.), *Iniziazione alla pratica della teologia*, vol. 3/Dogmatica II, Queriniana, Brescia 1986, 147-355: 186-277.

<sup>11</sup> Più che di Chiesa tutta ministeriale, bisognerebbe dunque parlare di "corresponsabilità differenziata". Cfr. Y.-M. CONGAR, *Intervention*, in ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE L'ÉPISCOPAT FRANÇAIS, *Tous responsable dans l'Église?*, Le Centurion, Paris 1973, 56-72: 60s.

<sup>12</sup> Si pone la necessità di definire i criteri che rendono distinguibile un qualunque servizio da un vero e proprio ministero. Congar identificava cinque caratteristiche: 1) un oggetto specifico, 2) di importanza vitale per la Chiesa, 3) che comporta una vera responsabilità, 4) riconosciuta dalla Chiesa locale, 5) secondo una certa durata (cfr. *ivi*, 59s.).

di *tutti*<sup>13</sup> e a servizio dei *tutti*. La differenza tra ministeri istituiti (stabili) e riconosciuti (temporanei) è motivata dal valore simbolico e qualitativo dell'investimento che l'istituzionalizzazione esige. Infatti, non necessariamente tutti coloro che svolgono un servizio che ha i caratteri del ministero (come lettorato e accolitato) devono essere istituiti ministri; soltanto *alcuni* vengono scelti e istituiti con l'obiettivo che ne derivi un investimento complessivo della loro vita a favore di quel servizio ecclesiale e che, così facendo, risalti che in quella funzione sono in gioco la profondità della fede e l'identità ecclesiale stessa. Per ripensare i ministeri è perciò necessario uscire da una logica soltanto funzionale ed operativa; bisogna assumere un orientamento simbolico, poiché non si tratta di acquisire dei ruoli, ma di favorire la significatività della testimonianza a servizio del popolo di Dio. In ordine a tale servizio, inoltre, il documento di Paolo VI mette in luce un aspetto decisivo: il legame tra la dimensione liturgica e quella più complessivamente educativa (pastorale). Se la liturgia eucaristica, infatti, costituisce il momento istitutiva e rivelatore dell'identità del "noi ecclesiale", il ministero istituito del lettore e quello dell'accollito non sono da pensare soltanto in funzione di compiti interni alla celebrazione, ma come attraversati da connessioni con la vita complessiva della comunità cristiana<sup>14</sup>. Secondo le rispettive competenze, infatti, sia il lettore che l'accollito sono chiamati a prendersi cura degli altri ministri di fatto, rispettivamente lettori o in servizio all'altare. La loro presenza all'interno della comunità cristiana – con la relativa istituzione che la prende possibile – non è immaginata, perciò, secondo una mera logica di spartizione, ma a servizio dell'evangelizzazione: non si tratta semplicemente di operare una distribuzione del potere secondo una logica più condivisa, ma di riconoscere e formalizzare quei ruoli che, in un certo contesto, si prendono cura del corpo ecclesiale – nelle sue diverse dimensioni – affinché esso si edifichi e prosegua nella missione di annuncio del Vangelo che gli è affidata.

Una nota può favorire l'apprezzamento dell'incremento offerto dalla più recente normativa magisteriale: pur cercando di prendere le distanze dalla prospettiva che intendeva gli ordini minori come gradini preparatori al suddiaconato e ai successivi ordini maggiori, la *Ministeria quaedam* continua a risentire di una concentrazione clericale e, infatti, impone il restringimento del conferimento dei due ministeri istituiti soltanto ai battezzati di sesso maschile.

## 1.2. I documenti magisteriali da *Ministeria quaedam* ad oggi

Senza la pretesa di compiere un itinerario esaustivo, può essere proficuo attraversare alcuni dei principali testi che, nel campo della produzione magisteriale successiva a *Ministeria quaedam*, si sono occupati di ministerialità (in particolare della questione dei ministeri affidati ai laici). La traiettoria, infatti, non è lineare e giustifica la "novità" di cui i documenti del 2021 sono obiettivamente portatori: soltanto alcuni testi, infatti, riprendono le istanze della lettera apostolica del 1972; altri, invece, le smorzano o sembrano addirittura dimenticarle.

- *Evangelii nuntiandi*

La prima sosta coincide con l'esortazione apostolica di Paolo VI *Evangelii nuntiandi* (1975)<sup>15</sup>. Dopo aver ricordato che il campo proprio dell'attività evangelizzatrice della Chiesa è «il mondo vasto e complicato della politica, della realtà sociale, dell'economia; così pure della cultura, delle scienze e

---

<sup>13</sup> Andrebbe qui indagato l'asse ecclesiologico *uno – alcuni – tutti*. Cfr. H. LEGRAND, *Le rôle des communautés locales dans l'appel, l'envoie, la réception et le soutien des laïcs recevant une charge ecclésiastique*, «La Maison-Dieu» 215 (1998) 9-32. Andrebbe anche considerato il documento della commissione Fede e Costituzione BEM (*Battesimo, Eucarestia e Ministero*), nella versione di Lima del 1982: il n. 26 della terza parte sul Ministero parla dell'esercizio *personale, collegiale e comunitario* del ministero ordinato (cfr. *Enchiridion Oecumenicum* I, 3032-3181: 3144).

<sup>14</sup> La connessione tra le diverse dimensioni della fede (dottrina, celebrazione e vissuto) è la condizione, insieme ad un certo legame con il vescovo e ad una effettiva cura verso qualche persona, per parlare di ministero e non di una generica responsabilità nella Chiesa: cfr. L. FORESTIER, *Les ministères aujourd'hui*, Salvator, Paris 2017, 143-160.

<sup>15</sup> Cfr. PAOLO VI, Esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi* (8 dicembre 1975): EV V, 1588-1716.

delle arti, della vita internazionale, degli strumenti della comunicazione sociale; ed anche di altre realtà particolarmente aperte all'evangelizzazione, quali l'amore, la famiglia, l'educazione dei bambini e degli adolescenti, il lavoro professionale, la sofferenza» (n. 70), il documento aggiunge: «Non bisogna tuttavia trascurare o dimenticare l'altra dimensione: i laici possono anche sentirsi chiamati o essere chiamati a collaborare con i loro pastori nel servizio della comunità ecclesiale, per la crescita e la vitalità della medesima, esercitando ministeri diversissimi, secondo la grazia e i carismi che il Signore vorrà loro dispensare» (n. 73). L'obiettivo è chiaro: non si tratta di operare una spartizione migliore del potere o di introdurre una logica di contrapposizione al ministero ordinato. Al centro, infatti, vi è la «maggiore vitalità della comunità cristiana». È proprio a sostegno di questa finalità che emergono come significativi alcuni ministeri istituiti:

Tali ministeri, nuovi in apparenza ma molto legati ad esperienze vissute dalla Chiesa nel corso della sua esistenza, – per esempio quelli di catechista, di animatori della preghiera e del canto, di cristiani dedicati al servizio della Parola di Dio o all'assistenza dei fratelli bisognosi, quelli infine dei capi di piccole comunità, dei responsabili di movimenti apostolici, o di altri responsabili – sono preziosi per la *plantatio*, la vita e la crescita della Chiesa e per una capacità di irradiazione intorno a se stessa e verso coloro che sono lontani. (n. 73)

- *Codice di diritto canonico*

La seconda sosta si confronta con il *Codice di diritto canonico* del 1983<sup>16</sup>. In esso emerge una prospettiva tendente complessivamente, per la natura stessa del testo, ad una precisazione delle distinzioni. Anzitutto si osserva che l'utilizzo della parola “ministero” è ristretto soltanto alla figura dei ministri sacri-chierici (cfr. can. 207 § 1) e ai ministeri di lettori e accoliti (cfr. can. 230 § 1); rispetto a questi ultimi, nello stesso can. 230, sono trasformate in normativa canonica le indicazioni già presentate in *Ministeria quaedam*. In secondo luogo, fa capolino uno sguardo sulla ministerialità che accentua fortemente la logica della supplenza:

can. 230 § 3. Ove lo suggerisca la necessità della Chiesa, *in mancanza di ministri*, anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono *supplire* alcuni dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il battesimo e distribuire la sacra comunione, secondo le disposizioni del diritto<sup>17</sup>.

Essa ritorna con chiarezza anche nella sequenza di canoni dedicati alla parrocchia e al parroco; in essi, non a caso, non si parla in modo specifico di ministeri:

can. 517 § 2. Nel caso che il Vescovo diocesano, *a motivo della scarsità di sacerdoti*, abbia giudicato di dover affidare ad un diacono o ad una persona non insignita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia, costituisca un sacerdote il quale, con la potestà e le facoltà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale<sup>18</sup>.

Come è stato mostrato<sup>19</sup>, diversa è però l'impostazione del can. 519 in cui la partecipazione dei laici all'esercizio della cura pastorale – la cui titolarità appartiene al parroco – anche se non espressamente indicata in termini ministeriali viene comunque assunta come possibilità non alternativa ma contestuale alla presenza del parroco stesso, e dunque non soltanto «a motivo della scarsità di sacerdoti»:

---

<sup>16</sup> Cfr. *Codice di diritto canonico commentato*. A cura della Redazione di *Quaderni di diritto ecclesiale*, Ancora, Milano 2019<sup>5</sup>.

<sup>17</sup> Corsivo mio.

<sup>18</sup> Corsivo mio.

<sup>19</sup> Cfr. A. BORRAS, *Quand les prêtres viennent à manquer. Repères théologiques et canoniques en temps de précarité*, Médiaspaul, Montréal 2017.

can. 519. Il parroco è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, *anche* con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e *con l'apporto* dei fedeli laici, a norma del diritto.

- *Christifideles laici*

Una terza sosta ha a che fare con l'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II *Christifideles laici* (1988)<sup>20</sup>. Essa al n. 23 riprende e cita espressamente il can. 230 § 3, appena considerato. Sulla sua scia, poi specifica: «L'esercizio però di questi compiti non fa del fedele laico un pastore» e successivamente riafferma l'esigenza di una distinzione tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale a fronte del fatto che nell'assemblea sinodale da cui l'esortazione è ispirata erano emersi:

giudizi critici circa l'uso troppo indiscriminato del termine «ministero», la confusione e talvolta il livellamento tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale, la scarsa osservanza di certe leggi e norme ecclesiastiche, l'interpretazione arbitraria del concetto di «supplenza», la tendenza alla «clericalizzazione» dei fedeli laici e il rischio di creare di fatto una struttura ecclesiale di servizio parallela a quella fondata sul sacramento dell'Ordine.

Sempre al n. 23, il testo riconosce la necessità di una revisione della *Ministeria quaedam* e l'istituzione di una commissione a ciò finalizzata; ad essa viene attribuito il compito di «studiare in modo approfondito i diversi problemi teologici, liturgici, giuridici e pastorali sollevati dall'attuale grande fioritura di ministeri affidati ai fedeli laici». Nel frattempo – si aggiunge – «dovranno essere fedelmente rispettati da tutte le Chiese particolari i principi teologici sopra ricordati, in particolare la diversità essenziale tra il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune e, conseguentemente, la diversità tra i ministeri derivanti dal sacramento dell'Ordine e i ministeri derivanti dai sacramenti del Battesimo e della Confermazione».

- *Redemptoris missio*

Vale la pena ricordare, anche se solo brevemente, il riferimento al ministero del catechista che si può rinvenire nell'enciclica di Giovanni Paolo II *Redemptoris missio* (1990)<sup>21</sup>. Al n. 73 si afferma:

Tra i laici che diventano evangelizzatori si trovano in prima fila i catechisti. [...] Anche col moltiplicarsi dei servizi ecclesiali ed extraecclesiali il ministero dei catechisti rimane sempre necessario e ha peculiari caratteristiche: i catechisti sono operatori specializzati, testimoni diretti, evangelizzatori insostituibili, che rappresentano la forza basilare delle comunità cristiane, specie nelle giovani chiese.

Segue, al n. 74, l'indicazione secondo cui: «Accanto ai catechisti bisogna ricordare le altre forme di servizio alla vita della chiesa e alla missione, e gli altri operatori». Come si può osservare, l'enciclica preferisce utilizzare il termine più generico “servizio” rispetto al più specifico “ministero”, alla luce di quella diffidenza verso una certa confusione a cui la parola “ministero” sembra indulgere, col rischio di perdere la invece necessaria distinzione tra sacerdozio battesimale e ministeriale.

- *Ecclesiae de mysterio*

---

<sup>20</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici* (30 dicembre 1988): EV XI, 1606-1900.

<sup>21</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Redemptoris missio* (7 dicembre 1990): EV XII, 547-732.

Un'ultima sosta si confronta con l'istruzione *Ecclesiae de mysterio* (1997), firmata da molteplici organismi della Curia romana<sup>22</sup>. Il tono complessivo del documento emerge già nella premessa in cui si afferma che: «Collaborare non significa sostituire». Tale dichiarazione perentoria è motivata dal fatto che, accanto ad opportune collaborazioni di fedeli non ordinati al ministero pastorale del clero, soprattutto in situazioni di mancanza o scarsità di sacri ministri, si sono realizzate prassi che «seppur nate in situazioni di emergenza e precarietà, e sovente sviluppatesi nella volontà di prestare un generoso aiuto nell'attività pastorale, possono avere conseguenze gravemente negative a scapito della retta comprensione della vera comunione ecclesiale». Seguono una prima parte dedicata alla ripresentazione di quattro “principi teologici” (1) il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale; 2) unità e diversificazione dei compiti ministeriali; 3) insostituibilità del ministero ordinato; 4) la collaborazione di fedeli non ordinati al ministero pastorale) e una seconda parte relativa ad alcune “disposizioni pratiche”. Da esse emergono questi presupposti:

- a partire da una concezione fortemente cristologica, la questione del ministero viene ricondotta quasi esclusivamente alla prospettiva della presidenza della comunità e della liturgia, e alle condizioni per una sua eventuale sostituzione;
- viene costantemente affermata una logica concessiva e provvisoria: di per sé sono molti i riti e le celebrazioni che i laici hanno la possibilità di guidare, ma appunto solo per via concessiva e provvisoria. L'idea soggiacente sembra essere la seguente: qualora arrivasse un prete, la situazione smetterebbe di essere “di necessità” e tutti i compiti attribuiti al laico dovrebbero tornare nelle sue mani, essendo il presbitero il legittimo ministro;
- il laico viene definito “al negativo” (per ciò che non è, più che per ciò che è) e a lui viene associata una prospettiva prettamente funzionale.

Non è un caso che un documento come questo abbia di fatto congelato ogni ulteriore riflessione e sperimentazione (ufficiale) sul tema e che, di conseguenza, poco abbia aiutato la Chiesa a dotarsi di strumenti capaci di interpretare criticamente quanto invece il corpo vivo (sperimentazioni locali) stava comunque realizzando. Esemplificativa di questa prospettiva è l'insistenza sulla terminologia. Ad essa è dedicato l'articolo 1 delle disposizioni pratiche:

§ 1. «Da un certo tempo è invalso l'uso di chiamare *ministri* non solo gli *officia* (uffici) e i *munera* (funzioni) esercitati dai Pastori in virtù del sacramento dell'ordine, ma anche quelli esercitati dai fedeli non ordinati, in virtù del sacerdozio battesimale. La questione lessicale diviene ancor più complessa e delicata quando si riconosce a tutti i fedeli la possibilità di esercitare – in veste di supplenti, per deputazione ufficiale elargita dai pastori – alcune funzioni più proprie dei chierici, le quali, tuttavia, non esigono il carattere dell'ordine. Bisogna riconoscere che il linguaggio si fa incerto, confuso, e quindi non utile per esprimere la dottrina della fede, tutte le volte che, in qualsiasi maniera, si offusca la differenza “di essenza e non solo di grado” che intercorre tra il sacerdozio battesimale e il sacerdozio ordinato».

Estremizzando il pensiero ma non troppo, si potrebbe dire che, secondo questa istruzione, l'affidamento di alcuni compiti ai laici dovrebbe essere l'estrema *ratio* soltanto a fronte della verificata impossibilità di sfruttare altre risorte interne alla Chiesa come diaconi e preti che hanno già raggiunto il 75° anno di età. In tale direzione è significativo anche l'articolo 4, relativamente al parroco e alla parrocchia:

I fedeli non ordinati possono svolgere, come di fatto in numerosi casi lodevolmente avviene, nelle parrocchie, negli ambiti dei luoghi di cura, di assistenza, di istruzione, nei penitenziari, presso gli Ordinariati militari, ecc., compiti di effettiva collaborazione al ministero pastorale dei chierici.

---

<sup>22</sup> Il documento è firmato da: Congregazione per il clero, Pontificio Consiglio per i laici, Congregazione per la dottrina della fede, Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, Congregazione per i vescovi, Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi. Cfr. *Ecclesiae de mysterio* (15 agosto 1997): EV XVI, 671-740.

Una forma straordinaria di collaborazione, nelle condizioni previste, è quella regolata dal can. 517, § 2.

§ 1. La retta comprensione ed applicazione di tale canone, secondo il quale «nel caso che il vescovo diocesano, a motivo della scarsità dei sacerdoti, abbia giudicato di dover affidare a un diacono o a una persona non insignita del carattere sacerdotale o una comunità di persone una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia, costituisca un sacerdote il quale, con le potestà e facoltà del parroco, sia il moderatore della cura pastorale», richiede che tale provvedimento eccezionale avvenga nell'accurato rispetto delle clausole in esso contenute, ovvero:

a) «a motivo della scarsità dei sacerdoti», e non per ragioni di comodità o di una equivoca «promozione del laicato», ecc.

b) fermo restando che si tratta di «una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale» e non di dirigere, coordinare, moderare, governare la parrocchia; cosa che, secondo il testo del canone, compete solo ad un sacerdote.

Proprio perché si tratta di casi eccezionali, bisogna anzitutto considerare la possibilità di avvalersi, ad esempio, di sacerdoti anziani ancora validi, o di affidare diverse parrocchie ad un solo sacerdote o ad un «gruppo di sacerdoti».

Non va disattesa, in ogni caso, la preferenza che il medesimo canone stabilisce per il diacono.

Resta comunque affermato, nella stessa normativa canonica, che queste forme di partecipazione nella cura delle parrocchie non possono surrogare, in alcun modo, l'ufficio di parroco. La normativa sancisce infatti che anche in quei casi eccezionali «il vescovo diocesano... costituisca un sacerdote il quale, con le potestà e facoltà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale». L'ufficio di parroco, infatti, può essere validamente affidato soltanto ad un sacerdote (cf. can. 521 § 1), anche nei casi di oggettiva penuria di clero.

§ 2. Al riguardo si deve anche tener conto che il parroco è il pastore proprio della parrocchia a lui affidata e rimane tale fino a quando non abbia cessato dal suo ufficio pastorale.

La presentazione delle dimissioni del parroco per aver compiuto 75 anni di età non lo fa cessare *a norma del diritto stesso* dal suo ufficio pastorale. La cessazione si verifica solo quando il vescovo diocesano – dopo prudente considerazione di ogni circostanza – abbia accettato definitivamente le sue dimissioni, a norma del can. 538 § 3, e glielo abbia comunicato per iscritto. Anzi, alla luce di situazioni di penuria di sacerdoti esistente in alcuni luoghi, sarà saggio usare, al riguardo, particolare prudenza.

Anche in considerazione del diritto che ogni sacerdote ha di esercitare le funzioni inerenti all'ordine ricevuto, a meno che non ricorrano gravi motivi di salute o di disciplina, si ricorda che il 75° anno di età non costituisce un motivo obbligante per il vescovo diocesano ad accettare le dimissioni. Ciò anche per evitare una concezione funzionalistica del sacro ministero.

Una logica magisteriale di questo tipo, più preoccupata di distinguere e di tracciare pur giusti confini piuttosto che di rileggere criticamente e valorizzare quanto emerso nella prassi ecclesiale, non sembra rendere onore alla complessità della logica ministeriale<sup>23</sup>. Essa, come già precedentemente osservato, non è una necessità a cui sottomettersi per ragioni di scarsità di clero, ma è una condizione essenziale per un adeguato sostegno al compito evangelizzatore a cui il corpo ecclesiale è finalizzato, in obbedienza all'azione dello Spirito.

## 2. Impulsi recenti

---

<sup>23</sup> Prospettive (restrittive) analoghe si ritrovano nel recente documento: CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa* (20 luglio 2020), «Il Regno. Documenti» 65/15 (2020) 488-507.

L'attrazione clericale derivante da un'impostazione che affonda le sue radici nella storia<sup>24</sup> ha influito sull'esigua recezione del documento di Paolo VI: di fatto, in moltissime diocesi non si è mai proceduto all'istituzione dei ministeri del lettorato e dell'accollito per i battezzati al di fuori dei cammini formativi per il diaconato e il presbiterato. Al contempo, è rimasta pressoché lettera morta anche la possibilità attribuita alle conferenze episcopali di richiedere ulteriori istituzioni. I recenti pronunciamenti pontifici modificano invece la situazione.

### 2.1. *Spiritus Domini*: la soppressione di una restrizione

Il testo di *Spiritus Domini* è molto succinto, ma chiaro nell'indicare che lo sviluppo dottrinale degli ultimi anni ha consentito di comprendere più adeguatamente la distinzione tra il ministero ordinato, che si riceve con il sacramento dell'ordine, e i ministeri istituiti, che hanno per fondamento il battesimo. Ne deriva la possibilità di affidare tali ministeri laicali a tutti i fedeli, che risultino idonei, di sesso maschile o femminile. Con la modifica al can. 230 § 1 del *Codice* viene perciò soppressa la restrizione "di sesso maschile" finora in vigore e viene aperta la possibilità anche per le battezzate ritenute idonee di essere istituite nel ministero del lettorato e dell'accollito. Da un lato è chiaro il guadagno derivante dal superamento di un restringimento maschile, verso cui per altro si era già espressa l'Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi del 2008 sulla Parola di Dio<sup>25</sup>. Al contempo, va riconosciuto il merito di questo documento di rilanciare la questione ministeriale nel suo insieme, in particolare facendo leva sui ministeri istituiti<sup>26</sup>. Ciò si evince, in particolare, dalla lettera che il papa indirizza al card. Ladaria. In essa vengono infatti esplicitate, in forma intrecciata, le due ragioni principali che hanno spinto alla promulgazione del *motu proprio*. Quanto alla prima, ovvero l'estensione della possibilità anche alle donne, si legge: «La scelta di conferire anche alle donne questi uffici, che comportano una stabilità, un riconoscimento pubblico e il mandato da parte del vescovo, rende più effettiva nella Chiesa la partecipazione di tutti all'opera dell'evangelizzazione»<sup>27</sup>. Quanto alla seconda, ovvero il rilancio della logica ministeriale complessiva, meritano di essere menzionati sia il riferimento alla triade ministeri ordinati – istituiti – esercitati di fatto<sup>28</sup>, sia l'affermazione della feconda sinergia «che nasce dalla reciproca ordinazione di sacerdozio ordinato e sacerdozio battesimale»<sup>29</sup>. L'obiettivo convergente consiste nel favorire processi di edificazione del corpo ecclesiale: «consentire a ciascuna Chiesa locale/particolare, in comunione con tutte le altre e avendo come centro di unità la Chiesa che è in Roma, di vivere l'azione liturgica, il servizio ai poveri e l'annuncio del Vangelo nella fedeltà al mandato del Signore Gesù Cristo»<sup>30</sup>. Torna dunque la prospettiva di una istituzione che, pur toccando la questione del riconoscimento e dell'esercizio dell'autorità all'interno della comunità cristiana, non è finalizzata ad una migliore spartizione del potere, ma ad una valorizzazione di coloro che esercitano una effettiva cura del corpo ecclesiale in funzione della sua missione evangelizzatrice.

Un attraversamento in diagonale del documento consente di riconoscere il debito che *Spiritus Domini* esibisce, oltre che verso i documenti del Vaticano II e verso il documento programmatico del

---

<sup>24</sup> Si consideri il percorso storico offerto in: E. CASTELLUCCI, *Il ministero ordinato* (Nuovo Corso di Teologia Sistemica 10), Queriniana Brescia 2014<sup>4</sup>, 79-207.

<sup>25</sup> «Ci auguriamo che il ministero di lettore sia aperto anche alle donne, in modo tale che in seno alla comunità cristiana sia riconosciuto il loro ruolo di annunciatrice della Parola di Dio» (Proposizione 17). Per il testo delle proposizioni finali: «Il Regno. Documenti» 53/19 (2008) 643-656. Vi è un'esplicita citazione di una parte di questa proposizione nella lettera al card. Ladaria associata a *Spiritus Domini*.

<sup>26</sup> L'intreccio è ben mostrato in: S. NOCETI, *Ministero donna. Per una Chiesa di molti ministeri*, «Il Regno. Attualità» 66/2 (2021) 8-10.

<sup>27</sup> FRANCESCO, *Lettera al card. Ladaria*, 68.

<sup>28</sup> Cfr. *ivi*, 66.

<sup>29</sup> *Ivi*, 67.

<sup>30</sup> *Ivi*, 67.

pontificato attuale *Evangelii gaudium*, nei confronti di *Ministeria quaedam*<sup>31</sup>. È utile evidenziare anche il duplice rimando all'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione Pan-Amazzonica dell'ottobre 2019, in particolare: alla proposizione n. 95 del *Documento finale* secondo cui «è urgente che si promuovano e si conferiscano ministeri a uomini e donne»; al n. 103 dell'esortazione di Francesco *Querida Amazonia* sull'incidenza reale ed effettiva che le donne nella Chiesa acquisiscono allorché il conferimento degli uffici loro attribuiti assume una connotazione stabile e riconosciuta (ministeriale)<sup>32</sup>. È alla luce dell'insieme del cammino ecclesiale che questi documenti attestano che la restrizione dei ministeri di lettorato e accolitato ai soli uomini viene considerata una tradizione *venerabilis* e non *veneranda*, quindi non vincolante e passibile – come di fatto viene stabilito – di modifica.

## 2.2. *Antiquum ministerium*: una nuova istituzione

A distanza di pochi mesi dal precedente *motu proprio*, *Antiquum ministerium* giunge a sollecitare la Chiesa in favore dell'istituzione di un nuovo ministero, quello del catechista. Esso, in realtà, compariva già tra gli esempi indicati da *Ministeria quaedam* circa ulteriori possibili richieste di istituzione che le conferenze episcopali avrebbero potuto inoltrare. Ne aveva parlato – come visto nel percorso compiuto tra i documenti magisteriali – anche Giovanni Paolo II nella *Redemptoris missio*: pur senza indicare una istituzione ufficiale, il papa si era riferito al «ministero dei catechisti» (n. 73). Analogamente la questione era stata posta dall'Assemblea sinodale su *La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana* del 2012 già a partire dall'*Instrumentum laboris*<sup>33</sup>.

*Antiquum ministerium* prende le mosse da una panoramica di carattere biblico e storico che riconosce l'antichità del ministero del catechista al punto da ricondurlo già agli scritti del Nuovo Testamento. Fin dagli inizi la comunità cristiana ha ritenuto che lo Spirito attribuisse ad alcuni uomini e donne il carisma atto a svolgere il ministero specifico di impegnarsi nella trasmissione fedele dell'insegnamento degli apostoli ed evangelisti. L'intera storia dell'evangelizzazione conferma questa prospettiva. L'affondo del *motu proprio* consiste nel mostrare che, accanto al ruolo che il vescovo diocesano, i presbiteri e i genitori hanno in ordine alla formazione cristiana, «è necessario riconoscere la presenza di laici e laiche che in forza del proprio battesimo si sentono chiamati a collaborare nel servizio della catechesi» (n. 5). Tale riconoscimento, oltre che per la ragione permanente del necessario radicamento della comunità ecclesiale nella fedeltà alla Parola del Signore, deriva anche da un'urgenza pastorale: il bisogno di esprimere persone pronte ad operare per un incontro autentico con le nuove generazioni e capaci di assumere metodologie e strumenti creativi (cfr. n. 5).

In questo solco, che non a caso si rifà alla *Ministeria quaedam*, l'istituzione del ministero del catechista è volta a rinnovare la responsabilità che ciascuno battezzato ha in ordine allo slancio missionario della Chiesa. L'istituzione del ministero del catechista non intende operare l'introduzione di una nuova funzione all'interno del corpo ecclesiale: di fatto ci sono già moltissimi catechisti. Essa, semmai, secondo la logica offerta dal binomio alcuni-tutti, vuole assumere e valorizzare ciò che di fatto già molti compiono nella Chiesa, con l'obiettivo di mettere in evidenza che la catechesi – nelle

---

<sup>31</sup> La lettera al card. Ladaria contiene quattro esplicite menzioni di *Ministeria quaedam*; il testo specifico del *motu proprio* ne contiene una.

<sup>32</sup> Per il *Documento finale* dell'Assemblea sinodale, cfr. «Il Regno. Documenti» 64/21 (2019) 648-670; per l'esortazione *Querida Amazonia*, cfr. «Il Regno. Documenti» 65/5 (2020) 129-149.

<sup>33</sup> Per l'*Instrumentum laboris*, cfr. «Il Regno. Documenti» 57/13 (2012) 385-417. «A partire da queste premesse si chiede che l'assemblea sinodale, assumendo la riflessione già avviata in questi decenni, si interroghi sulla possibilità di configurare per il catechista un ministero stabile e istituito dentro la Chiesa» (n. 108).

sue diverse forme<sup>34</sup> – costituisce un’azione decisiva per l’identità ecclesiale e che, proprio per questa ragione, il catechista non può limitarsi ad un’asettica prestazione d’opera. La logica è dunque quella che, tra i catechisti già operanti, alcuni siano individuati per essere istituiti ministri, non con l’obiettivo di acquisire un potere e un onore che soppiantino gli altri, ma affinché con la loro presenza testimoniale e di cura accrescano anche la significatività del ministero già di fatto esercitato da molti altri (cfr. n. 7). Ciò esige che i candidati assolvano a determinate caratteristiche: profonda maturità e fede umana, attiva partecipazione nella comunità cristiana, capacità di accoglienza, generosità e vita di comunione, adeguata formazione, previa esperienza di catechesi (cfr. n. 8).

La configurazione più precisa del ministero istituito del catechista, lasciata alle diverse conferenze episcopali, è ancora in atto. Una lettera della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti<sup>35</sup> mostra i nodi principali di tale configurazione. Anzitutto il bisogno, a seconda dei diversi contesti di riferimento, di individuare in maniera più precisa la tipologia di catechista alla quale ci si riferisce e che risulta necessaria per la cura del corpo:

Nella grande varietà di forme, si possono distinguere – non in modo rigido – due tipologie principali delle modalità di essere Catechisti. Alcuni hanno il compito specifico della catechesi, altri quello più ampio di una partecipazione alle diverse forme di apostolato, in collaborazione con i ministri ordinati e obbedienti alla loro guida. La concretezza della realtà ecclesiale (Chiese di antica tradizione; giovani Chiese; ampiezza del territorio; numero dei ministri ordinati; organizzazione pastorale...) determina l’affermarsi dell’una o dell’altra tipologia. (n. 6)

Su tale questione torna anche un passaggio successivo della lettera:

L’ambito dell’annuncio e dell’insegnamento descrive, tuttavia, solo una parte dell’attività dei Catechisti istituiti: essi, infatti, sono chiamati a collaborare con i ministri ordinati nelle diverse forme di apostolato svolgendo, sotto la guida dei pastori, molteplici funzioni. Volendone offrire un elenco – seppur non esaustivo – possono essere indicate: la guida della preghiera comunitaria, specialmente della liturgia domenicale in assenza del presbitero o del diacono; l’assistenza ai malati; la guida delle celebrazioni delle esequie; la formazione e la guida degli altri Catechisti; il coordinamento delle iniziative pastorali; la promozione umana secondo la dottrina sociale della Chiesa; l’aiuto ai poveri; il favorire la relazione tra la comunità e i ministri ordinati. (n. 11)<sup>36</sup>

In secondo luogo, il documento si interroga circa l’identità di coloro a cui pare opportuno conferire questo ministero del catechista. La direzione (cfr. n. 9) sembra quella di non voler conferire tale ministero ad ogni catechista impegnato nella iniziazione cristiana di fanciulli, ragazzi e adulti; per queste figure, infatti, si prospetta, più realisticamente, il mandato ecclesiale all’inizio di ogni anno catechistico. Ad alcuni di esse potrebbe adattarsi più opportunamente il ministero del lettore:

---

<sup>34</sup> Il documento precisa che la trasmissione della fede si sviluppa in diverse tappe: il primo annuncio, l’istruzione e la formazione permanente (cfr. n. 6). Sarebbe utile indagare il profilo di catechesi che il documento fa emergere così come l’immagine corrispondente del catechista: «testimone della fede, maestro e mistagogo, accompagnatore e pedagogo che istruisce a nome della Chiesa» (n. 6).

<sup>35</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Lettera ai Presidenti delle Conferenze dei Vescovi sul Rito di istituzione dei Catechisti* (13 dicembre 2021). Per la consultazione della lettera: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/12/13/0845/01773.html> (ultima consultazione 25 maggio 2022).

<sup>36</sup> La versione italiana del Rito di istituzione dei catechisti approvato *ad experimentum* da papa Francesco per la celebrazione di domenica 23 gennaio 2022 riporta l’espressione generica «diverse forme di apostolato»: «Testimoni della fede, maestri e mistagoghi, accompagnatori e pedagoghi che istruiscono a nome della Chiesa, sarete chiamati a collaborare con i ministri ordinati nelle diverse forme di apostolato, corresponsabili della missione affidata da Cristo alla Chiesa, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi». Per la consultazione del libretto della celebrazione: [https://www.vatican.va/news\\_services/liturgy/libretti/2022/20220123-libretto-domenica-parola-di-dio.pdf](https://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2022/20220123-libretto-domenica-parola-di-dio.pdf) (ultima consultazione 25 maggio 2022).

Infatti, il rito di istituzione dei Lettori afferma che è loro compito educare alla fede i fanciulli e gli adulti e guidarli a ricevere degnamente i Sacramenti. Considerando che è antica tradizione che ogni ministero sia direttamente legato ad un particolare ufficio nella celebrazione liturgica, risulta senz'altro evidente che il proclamare la Parola nell'assemblea ben esprime il servizio di chi accompagna il cammino di iniziazione: coloro che ricevono l'insegnamento catechistico vedrebbero nel Lettore che si fa voce della Parola l'espressione liturgica del servizio che rende a loro. (n. 9)

Quanto al ministero specifico del catechista, si precisa invece che esso appare più opportuno per coloro che hanno un compito di formazione oppure un coordinamento di tutta l'attività catechistica. Non solo, dunque, l'esercizio di un compito, ma una particolare cura per il corpo ecclesiale già impegnato, tramite molti altri catechisti di fatto, nell'annuncio del Vangelo e nella trasmissione della fede:

Se, invece, a coloro che seguono l'iniziazione venisse affidato – sotto la moderazione dei ministri ordinati – un compito di formazione o una responsabilità nel coordinare tutta l'attività catechistica, allora sembrerebbe più opportuno che vengano istituiti come Catechisti. In conclusione: non tutti coloro che preparano all'iniziazione fanciulli, ragazzi e adulti devono essere istituiti Catechisti: il discernimento del Vescovo può chiamare alcuni di loro, a seconda delle capacità e delle esigenze pastorali, al ministero o di Lettore o di Catechista. (n. 9)

Nell'immediata prosecuzione, la lettera della Congregazione aggiunge:

A motivo di quanto ora affermato, i candidati al ministero istituito di Catechista – dovendo aver maturato una previa esperienza di catechesi – possono, dunque, essere scelti tra quelli che in modo più specifico svolgono il servizio dell'annuncio: essi sono chiamati a trovare forme efficaci e coerenti per il primo annuncio, per poi accompagnare quanti lo hanno accolto nella tappa propriamente iniziatica. (n. 10)

Seppure in una versione ancora aperta, ritorna l'idea centrale di un ministero che necessita di essere istituito non per introdurre nella Chiesa una funzione in più, ma perché vi sia qualcuno che si prenda cura del corpo, e che lo faccia all'insegna di una dedizione stabile (testimonianza vs funzionalismo).

### **3. Fuochi di attenzione e di discernimento**

Molte sono le domande aperte dai due recenti documenti che in questo contributo sono stati sinteticamente considerati. Si potrebbe disquisire, ad esempio, sulla tempistica della loro apparizione così come circa gli strumenti teologici a cui essi ricorrono<sup>37</sup>. Queste non inutili domande non devono tuttavia oscurare le positive consegne che i due interventi magisteriali rivolgono alla Chiesa e che la Chiesa nel suo insieme è chiamata a recepire.

1) Si tratta di non perdere mai di vista l'obiettivo di fondo: la logica ministeriale non è funzionale ad un apparato che si ponga in modo concorrenziale rispetto alla presenza presbiterale, né ad un puro allargamento della gestione del potere in prospettiva più democratica. Al centro ci deve sempre essere la missione evangelizzatrice della Chiesa e il riconoscimento, che solo può portare alla istituzionalizzazione, di quei compiti che in modo decisivo sostengono il corpo ecclesiale in tale impegno. È forte il rischio che il processo di istituzionalizzazione dei ministeri sia pensato ancora come "concessione dall'alto". L'attuale spinta ad una nuova dinamica ministeriale deve invece intrecciarsi con il riconoscimento di ciò di cui il corpo ha bisogno. In sintesi, non si tratta di

---

<sup>37</sup> A titolo esemplificativo, si consideri la critica rivolta al ricorso da parte di *Antiquum ministerium* alla categoria del laico e alla sua indole secolare.

moltiplicare le funzioni, ma di rigenerare la vita del corpo, mantenendo una necessaria tensione tra funzioni e vita: la vita è alimentata dalle funzioni, ma la loro configurazione istituita non esaurisce la vita stessa del corpo. In tale direzione, la questione ministeriale che già tocca la dimensione liturgica (quali ministeri a sostegno di una effettiva partecipazione di tutti alla celebrazione?) e la trasmissione della fede (quale ministero del catechista a servizio di un'evangelizzazione adeguata all'oggi?) può opportunamente estendersi ad altri ambiti, come quello caritativo e educativo, nonché volgere l'attenzione agli attuali luoghi di aggregazione del corpo ecclesiale affinché vi sia qualcuno che se ne prenda cura in modo stabile.

2) Emerge il bisogno di continuare a lavorare nella direzione di un pensiero sulla ministerialità che, mantenendo le adeguate distinzioni, superi la logica di una concentrazione clericale e che abbandoni la prospettiva, non adeguata, della supplenza: i due *Motu proprio* sanciscono la legittimità di una presenza di ministeri esercitati da alcuni laici, in comunione con la figura di presidenza, come espressione della responsabilità di tutti. In tale direzione, urge ridefinire anche le condizioni effettive di esercizio del ministero ordinato, in particolare del presbitero, e cogliere l'accentuazione del compito di discernimento dei carismi a lui affidato proprio da questa visione di taglio pluriministeriale<sup>38</sup>.

3) È necessario giungere ad una più precisa definizione dei ministeri istituiti del lettore, dell'accolito<sup>39</sup> e del catechista, prevedendo un adeguato e sostenibile cammino formativo, codificando la possibilità di una (non breve) durata, prevedendo le modalità del mandato e definendo meglio le relazioni con i ministri di fatto, non istituiti. Quanto al catechista: andrà considerato anche il valore ampio di "guida della comunità" che in alcuni contesti ecclesiali tale ministero di fatto assume o potrebbe assumere<sup>40</sup>.

4) Senza precludere discussioni relative alla questione della remunerazione, per il bene della Chiesa andrà anzitutto difesa la logica vocazionale e testimoniale dei ministeri, contro la deriva rappresentata da una loro professionalizzazione e contro la tentazione di limitarsi al gioco di una spartizione – diversa ma che tale rimane – di poteri e di ruoli<sup>41</sup>. In tale direzione, ci si dovrà interrogare anche sulla sostenibilità dei ministeri (ordinati e istituiti) per i cristiani che li ricevono: se è vero che c'è una precedenza del ministero sul ministro, è altresì vero che – proprio perché non funzionale – il ministero esige un investimento di vita del ministro che deve essere reso possibile da condizioni realistiche di esercizio. Ciò dovrebbe valere sia per il ministro ordinato che per il ministro stabilmente istituito.

---

<sup>38</sup> Cfr. R. REPOLE, *Ministère épiscopal et presbytéral en perspective*, «Recherche de Science Religieuse» 109/2 (2021) 313-332.

<sup>39</sup> Cfr. le proposte di A. JOIN-LAMBERT – A. HAQUIN, *Lectorat et acolytat pour les femmes. Transformer une évidence en opportunité pour le renouveau de l'Église*, «Nouvelle Revue Théologique» 143/2 (2021) 256-265.

<sup>40</sup> Al momento in cui questo contributo viene consegnato per la pubblicazione, non è ancora resa ufficiale la Nota *ad experimentum* della Conferenza Episcopale Italiana, approvata nel corso della 76ª Assemblea generale (maggio 2022), circa la *Definizione del percorso sui ministeri*. La versione ufficiosa consultata contiene delle indicazioni e delle scelte in linea – così almeno pare – con quanto si è cercato fin qui di mostrare.

<sup>41</sup> Cfr. L. BRESSAN, *Le nuove figure di ministerialità laicale oggi*, «Credere oggi» 30/5 (2010) 7-16.